

FIRB

FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLA RICERCA DI BASE

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

Documento redatto nel rispetto dei contenuti del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004
(valido per tutti i progetti approvati dal 26 marzo 2004 in poi)

PREMESSE

Adempimenti a carico delle singole unità di ricerca

Ogni unità di ricerca è tenuta a presentare (annualmente ed al termine del progetto) la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti nel periodo in esame, consistente in un'elencazione contabile analitica, ove risultino indicate le fatture e gli altri titoli di spesa, il relativo importo posto a carico del FIRB, il percipiente e la causale, secondo i criteri illustrati nel presente documento.

A tale scopo:

- il MIUR, attraverso il CINECA ed all'approssimarsi di ogni scadenza, farà pervenire al responsabile dell'unità di ricerca una e-mail con la quale comunicherà il periodo temporale entro il quale il responsabile dell'unità di ricerca dovrà provvedere ad effettuare la propria rendicontazione;
- la rendicontazione dovrà essere compilata per via telematica dal responsabile dell'unità di ricerca, e quindi stampata ed inoltrata (nei dieci giorni successivi) per posta al MIUR – D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca - Uff.IV – P.zza Kennedy 20 – 00144 ROMA;
- alla rendicontazione cartacea dovranno essere allegate la dichiarazione di cui al comma 10 dei CRITERI GENERALI (schema disponibile sul sito personale del responsabile dell'unità di ricerca) e le fotocopie autenticate delle fatture (od altri titoli di spesa) relative all'acquisto di beni e/o servizi d'importo superiore ai 5.000,00 euro.

Adempimenti a carico del coordinatore

Ogni coordinatore è tenuto a presentare (annualmente ed al termine del progetto) la relazione sulle attività completate nel periodo in esame.

A tale scopo:

- il MIUR, attraverso il CINECA ed all'approssimarsi di ogni scadenza, farà pervenire al coordinatore una e-mail con la quale comunicherà il periodo temporale entro il quale il coordinatore dovrà provvedere ad effettuare la propria relazione;
- la relazione dovrà essere compilata per via telematica dal coordinatore e quindi stampata ed inoltrata (nei dieci giorni successivi) per posta al MIUR – D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca - Uff.IV – P.zza Kennedy 20 – 00144 ROMA.

CRITERI GENERALI

1. **Impegni:** i costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.
2. **Criterio di cassa:** in linea generale i costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti dall'ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca finanziata; varrà cioè per essi il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale. Le fatture e gli altri titoli di spesa di cui non si dia dimostrazione inequivoca dell'avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno escluse dai costi ammissibili.
3. **Criterio di cassa nei rapporti consorzi/consorzati:** per i consorzi potranno essere prese in considerazione anche le spese effettivamente sostenute direttamente dai consorziati, purché si dimostri altresì, nel rispetto del già citato criterio di cassa (e fatto salvo quanto più avanti specificato sotto la voce A.1 – Personale dipendente), l'avvenuto trasferimento delle relative risorse finanziarie dal Consorzio a favore del consorziato.
4. **Vigenza temporale:** i costi saranno riconosciuti solo se sostenuti nell'ambito dei periodi di vigenza dei progetti, e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nei progetti stessi. Le eventuali richieste di proroga e/o di variante, redatte secondo lo schema reso disponibile dal CINECA ad ogni coordinatore di progetto, dovranno essere inoltrate per posta al MIUR – D.G. Coordinamento e Sviluppo Ricerca – Uff.IV – Piazza Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
5. **I.V.A.:** i costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica; dovranno considerarsi invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile (è questo, ad esempio, il caso delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, e di tutti gli altri soggetti pubblici).
6. **Fatture in valuta diversa dall'euro:** nella rendicontazione contabile delle fatture con divisa diversa dall'Euro, per la valutazione del costo dovrà essere riportato il cambio in euro relativo al giorno di effettivo pagamento delle fatture stesse. Resteranno in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni.
7. **Ammissibilità di mobili, arredi ed opere edili:** non saranno riconosciuti in nessun caso i costi relativi a mobili ed arredi, mentre gli interventi di adeguamento edilizio potranno essere riconosciuti solo nel caso di modesti interventi effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato, e per immobili di proprietà o la cui disponibilità sia garantita con atto giuridicamente vincolante e non revocabile, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dell'intervento

8. **Accettazione delle rendicontazioni e delle relazioni scientifiche:** l'accettazione della relazione sulle attività svolte, da parte della Commissione di esperti, costituirà elemento necessario per il riconoscimento dei costi sostenuti. Altro elemento fondamentale per il riconoscimento dei costi sostenuti sarà rappresentato dalla accettazione della rendicontazione contabile, sotto il profilo delle pertinenza, della congruità e della ammissibilità delle spese (in particolare per ciò che concerne il rispetto del criterio di cassa e di tutte le altre condizioni poste nel decreto di ammissione al finanziamento e nel presente documento).
9. **Varianti all'articolazione economica ed al costo di progetto:** le modifiche all'articolazione economica per voci di spesa od al costo complessivo delle attività di competenza di ciascuna unità di ricerca (in aumento o in diminuzione rispetto ai progetti rimodulati) non saranno soggette a preventiva autorizzazione, e non potranno quindi costituire di per sé stesse motivo per il rigetto delle rendicontazioni e/o delle relazioni scientifiche. Faranno ovviamente eccezione le modifiche all'articolazione economica correlate con varianti tecnico-scientifiche sostanziali, per le quali dovranno essere seguite le procedure appositamente indicate nel decreto di ammissione al contributo.
10. **Dichiarazioni sostitutive di certificazione:** al fine dell'accettazione, inoltre, ad ogni rendicontazione dovrà essere allegata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell'Ente/Società cui appartiene l'unità di ricerca, attestante:
- che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
 - che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi;
 - che i mesi persona relativi a ciascuna unità di personale corrispondono all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
 - che i costi mensili lordi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento.
- A puro titolo di esempio, nel caso delle università, qualora consentito dai regolamenti interni, le dichiarazioni in argomento potranno essere rilasciate dai Direttori di Dipartimento.

Alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere inoltre allegate copie autentiche di tutte le fatture o parcelle effettivamente pagate per l'acquisto di beni e/o servizi, di importo almeno pari ad € 5.000,00.

11. **Fidejussioni:** fatta eccezione per le unità di ricerca appartenenti ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, l'erogazione dell'eventuale anticipo sarà subordinata alla presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR. Tale garanzia potrà essere costituita da apposita fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, di importo pari al 30% del contributo ammesso, rilasciata da primaria compagnia iscritta al ramo cauzioni, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
- La garanzia (di durata pari alla durata prevista per il progetto più sei mesi, con esplicita previsione di proroghe automatiche fino allo svincolo da parte del MIUR),

dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del MIUR, il capitale più gli interessi, calcolati sulla base del T.U.S. vigente al momento dell'erogazione della prima quota di contributo, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa potrà essere liberata solo successivamente alla conclusione delle verifiche finali previste dal decreto di approvazione.

CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Fermo restando quanto previsto nei "criteri generali", potranno essere riconosciute le spese relative alle voci di spesa sottoindicate, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutarne l'ammissibilità la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) SPESE DI PERSONALE

A.1 – Personale dipendente

Questa voce comprende il personale (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) dipendente dall'università/ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca, e che risulti direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica.

Il costo relativo sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto ed attestato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla rendicontazione (documento B di cui alle premesse), e sarà valorizzato come di seguito indicato:

- per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti);
- sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di mesi lavorativi annui (normalmente pari ad 11);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto (anch'essi attestati nel documento B, dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato alla rendicontazione).

Aspetti e casi particolari:

- **personale comandato o distaccato:** i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli relativi a personale comandato o distaccato presso l'università/ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca; nei rapporti tra

enti pubblici e/o università regolati da apposite convenzioni i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale del partner pubblico convenzionato;

- **consorzi:** nel caso di unità di ricerca afferenti a consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo, presso una propria sede, del personale dei consorziati, i costi relativi a tale voce potranno comprendere, nel rispetto del criterio di cassa, anche i costi del personale dipendente dai consorziati;
- **consorzi interuniversitari:** nel caso di unità di ricerca afferenti a consorzi interuniversitari, i costi relativi a tale voce potranno comprendere in ogni caso, anche i costi del personale universitario;
- **mesi persona:** per ogni anno solare e per ogni docente/ricercatore, anche tenendo conto del contemporaneo eventuale impegno su più progetti, non potrà essere superato il limite di 11 mesi persona; in caso di superamento del predetto limite il MIUR riterrà non ammissibile (all'atto del superamento) un importo pari al prodotto del costo mensile medio relativo al docente/ricercatore per il numero di mesi persona (anche non intero) eccedenti;
- **cofinanziamento:** in linea generale, i costi relativi a tale voce (con particolare riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato) non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto, salvo casi eccezionali da motivare e sottoporre esplicitamente, in sede di rendicontazione, alla valutazione del MIUR.

A.2 – Personale non dipendente

Questa voce comprenderà il personale che (esclusivamente e direttamente con l'università/ ente/istituto/società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca) risulti titolare di:

- **contratto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa** appositamente stipulato (esclusi quelli di cui alla successiva voce C);
- **assegno di ricerca o dottorato di ricerca** (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti);
- **borsa di studio** (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti, e solo qualora nel progetto siano espressamente previste specifiche attività di formazione).

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica.

I contratti ed i bandi (ove previsti da norme vigenti) dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

B) SPESE GENERALI

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato **forfettariamente** nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A) ed al successivo punto C).

E' importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, **non dovranno essere in alcun caso dettagliate** nelle rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce una apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere pertanto utilizzato per coprire almeno i costi relativi alle voci sottoindicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze):

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc.);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi in Italia;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- eventuali oneri per fidejussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, ecc.

C) SPESE PER CONTRATTI CON GIOVANI RICERCATORI O CON RICERCATORI DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all'atto dell'approvazione, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto stipulati (da una o più delle unità di ricerca partecipanti al progetto) con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.

Rispetto del livello minimo del 10%: al momento della presentazione delle rendicontazioni, sarà necessario controllare da parte del MIUR, il permanere di tutte le condizioni in base alle quali il progetto è stato approvato. Nel caso in esame, il MIUR dovrà pertanto controllare che i contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale siano stati effettivamente stipulati, e che il totale degli importi stabiliti in sede di contratto sia effettivamente almeno pari al 10% del costo del progetto.

Stipula dei contratti: per evitare il protrarsi di situazioni di dubbia accettabilità, tutte le procedure per la stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale (per importi almeno pari agli importi previsti in progetto) dovranno essere attivate con la massima tempestività subito dopo la comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. A tale scopo appare pertanto consigliabile che l'eventuale anticipo corrisposto dal MIUR subito dopo l'ammissione al contributo venga prioritariamente utilizzato per consentire la stipula dei contratti in argomento.

Qualora tuttavia, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto, i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Interruzione o trasformazione dei contratti: nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all'Università/Ente/Istituto/Società/ecc. cui afferisce l'unità di ricerca (ad esempio, per dimissioni del ricercatore contrattualizzato), dovrà essere stipulato, dalla stessa Università/Ente/Istituto/Società/ecc., e con altro ricercatore, un nuovo contratto di durata almeno pari al periodo residuo rispetto all'obbligo imposto dal Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (triennale per giovani ricercatori o semestrale per ricercatori di chiara fama internazionale).

Viceversa, nel caso in cui un contratto già stipulato venga trasformato, per volontà delle parti, in contratto a tempo determinato, la durata complessiva dei contratti dovrà rispettare i limiti temporali imposti dal citato Regolamento FIRB.

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato è sempre consentita.

Vincoli di durata, di età e di costo: oltre al controllo sull'importo complessivo dei contratti stipulati, il citato Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- i contratti con giovani ricercatori dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni;
- essi dovranno inoltre essere stipulati con laureati di età non superiore ai 32 anni, o con laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, o con titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente;
- i livelli retributivi minimi dovranno essere compresi nei limiti seguenti:
 - importo non inferiore all'assegno di ricerca per i laureati di età non superiore ai 32 anni;
 - importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente;
- i contratti con ricercatori di chiara fama internazionale dovranno prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi in equivalente tempo pieno.

In linea indicativa, ai ricercatori di chiara fama internazionale potranno essere riconosciuti compensi equivalenti alle retribuzioni corrisposte in Italia per le qualifiche comparabili a quelle ricoperte dagli stessi ricercatori nei paesi di origine.

Costo ammissibile e rispetto del criterio di cassa: ai fini del riconoscimento del costo, oltre al contratto (che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione) dovrà essere disponibile il curriculum vitae del ricercatore. Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell'ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione.

Viene qui di seguito riportato un semplice esempio che consente di meglio comprendere il concetto sopra esposto:

- Costo progetto 200.000 euro (160.000 ricerca + 40.000 contratti per giovani ricercatori);
- contributo MIUR definito in sede di approvazione del progetto: 152.000 euro (=70% di euro 160.000+100% di euro 40.000);
- importo dei contratti stipulati al termine del progetto: 40.000 euro;
- importo delle spese sostenute al termine del progetto: 190.000 euro (160.000 ricerca + 30.000 contratti per giovani ricercatori);
- contributo MIUR riconosciuto a consuntivo: 142.000 euro (=70% di euro 160.000+100% di euro 30.000).

D) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce dovranno essere inserite le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto (non esistenti cioè presso la singola unità di ricerca alla data della decorrenza dell'ammissibilità delle spese, fissata nel decreto di approvazione) e "nuovi di fabbrica", limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto.

Ammissibilità del costo per intero: per i progetti di cui all'art. 7 del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, aventi come finalità il potenziamento di grandi infrastrutture di ricerca ovvero la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica anche su scala internazionale, le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software (implicitamente legati allo svolgimento di più progetti di ricerca in un arco temporale non limitato alla durata di un singolo progetto) potranno essere imputati interamente al progetto stesso.

Anche per i progetti di cui all'art. 6 del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (aventi come finalità lo svolgimento di progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o

tecnologico, anche a valenza internazionale, e lo sviluppo di tecnologie pervasive e multisetoriali), le attrezzature e le strumentazioni scientifiche funzionali allo svolgimento del progetto potranno essere imputate interamente al progetto stesso, ma solo nel caso in cui le stesse, al termine del progetto, risultino obsolete dal punto di vista scientifico ovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi. In tal caso, peraltro, alla rendicontazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione (rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell'unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte.

Ammissibilità del costo in quota parte: negli altri casi, il costo da imputare al progetto (che dovrà essere determinato a partire dall'importo della fattura -netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali-, più imballo, trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali, con esplicita esclusione di ogni ricarico per spese generali) dovrà essere ricavato con l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuali imballo, trasporto, installazione e dazi doganali)

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.

Leasing: per le attrezzature e strumentazioni in leasing, saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali; l'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

Casi particolari: non saranno ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.

E) STAGES E MISSIONI ALL'ESTERO

Personale ammissibile per gli stages e le missioni: In questa voce potranno essere rendicontate tutte le spese sostenute per missioni all'estero, senza vincoli temporali, anche finalizzate alla partecipazione a stages inerenti il progetto, da (e solo da) docenti/ricercatori/tecnici effettivamente partecipanti al progetto, ed il cui impegno temporale risulti pertanto attestato nell'ambito della rendicontazione della voce di spesa "personale" (voci A e C del presente documento).

Costi ammissibili: In particolare, potranno essere riconosciute, ove attribuibili al personale sopra indicato e nel rispetto degli eventuali regolamenti interni per viaggi e missioni, le spese per il trasporto (viaggio di andata e ritorno), le spese per il soggiorno (pernottamenti e ristoranti), le diarie, e, in deroga a quanto già illustrato sotto la voce "Spese generali", le eventuali spese per l'iscrizione a corsi, congressi, ecc. e le eventuali spese per l'acquisto del materiale scientifico e didattico.

Autorizzazioni necessarie: Al fine del riconoscimento di tali spese è peraltro necessario che la missione sia stata preventivamente autorizzata dal responsabile dell'unità di ricerca, e formalizzata in una lettera d'incarico "ad personam", in cui risultino chiaramente indicati il periodo di missione ed i motivi di carattere tecnico-scientifico, strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

Casi particolari: In nessun caso potranno essere riconosciute, sotto questa voce, le spese sostenute per missioni dall'estero verso l'Italia.

F) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività commissionate dall'unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'università/ente/istituto/società, ecc. cui afferisce l'unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti:

- **Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche** rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali).
- **Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici:** potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell'unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ("visiting professors").

- **Prestazioni di servizi** di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali).
- **Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza.** Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali).
- **Opere edili ed impiantistiche,** limitatamente agli adeguamenti, ai restauri ed alle ristrutturazioni di modesto importo ed effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali).

G) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), oltre a quelle per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni o prodotti software utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (netto o lordo IVA, a seconda delle diverse condizioni di cui al punto 5 dei criteri generali), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali.

Costi non ammissibili: Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), CD e simili per computer, carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento di animali da laboratorio ecc.